



Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria - Trani

## **piano triennale di prevenzione della corruzione – 2013-2015**

**(Legge 6/11/2012, n. 190)**

### **Art. 1 Premessa**

Ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 59, della Legge 06/11/2012, n. 190, l'organo di indirizzo politico (su proposta del Responsabile di cui all'art. 6) di tutte le amministrazioni pubbliche indicate all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, deve adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Piano:

- a) fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità ed indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) prevede, per le attività individuate ai sensi della precedente lettera a), procedure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire i rischi di corruzione;
- c) indica le procedure per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo eventuale necessaria rotazione dei dirigenti e funzionari;
- d) il Piano di prevenzione della corruzione costituisce atto programmatico dell'Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria – Trani.

### **Art. 2 Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione**

Le attività a rischio di corruzione sono anzitutto quelle individuate dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale;
- e) controllo (informatizzato) delle presenze;
- f) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;

- g) incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti a dipendenti pubblici e a soggetti privati (art. 53 e art. 7 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165);
- h) materie oggetto del codice di comportamento (art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001);
- i) retribuzione dei dirigenti e tassi di assenza e di maggior presenza del personale.

### **Art. 3**

#### **I meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione**

L'Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria – Trani, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, sentito il Dirigente della Formazione, adotta entro il 15 novembre 2013 ed entro il 28 febbraio di ogni anno successivo il Piano annuale di formazione inerente le attività a rischio di corruzione già individuate all'art. 2.

Il Piano annuale di formazione dovrà indicare:

- a) le materie oggetto di formazione (tra le quali rientra l'attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei Codici di comportamento, ex art. 54, comma 7, del D.Lgs. 30/3/2011, n. 165);
- b) i dipendenti che svolgono attività nelle materie ad elevato rischio di corruzione;
- c) il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;
- d) l'individuazione dei docenti: i docenti dovranno aver svolto attività in pubbliche amministrazioni nelle materie/attività a rischio di corruzione, ovvero, essere degli esperti di dette materie/attività;
- e) monitoraggio dell'attività di formazione svolta e dei relativi risultati.

Il bilancio di previsione annuale dovrà prevedere, in sede di previsione oppure anche in sede di variazione, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

Il personale docente dovrà essere individuato, entro tre mesi dall'approvazione del Piano di formazione, con procedura ad evidenza pubblica,

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, assolve a quanto richiesto dall'art. 1, comma 8, ultimo periodo, della Legge n. 190/2012.

### **Art. 4**

#### **I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione**

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria – Trani costituisce il mezzo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione descritte dal presente Piano.

Per le attività indicate al precedente art. 2 sono individuate le seguenti ulteriori regole di legalità o integrità, emanate dall'Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria - Trani, che vanno ad affiancarsi

a quelle previste dall'ordinamento nazionale. Le medesime fanno parte integrante e sostanziale del presente Piano di prevenzione della corruzione:

- a) codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- b) codice disciplinare e sanzioni (deliberazione n. 3 del 13/01/2010);
- c) regolamento aziendale per lavori, servizi e forniture ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 (deliberazione n. 86/CS del 19/01/2011);
- d) pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le deliberazioni e determinazioni adottate dall'Azienda;
- e) trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e maggior presenza.

## **Art. 5**

### **Gli obblighi di trasparenza**

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione nel sito web dell'Azienda delle informazioni concernenti le attività a più elevato rischio di corruzione.

- a) pubblicazioni di tutte le deliberazioni e determinazioni adottate dall'Azienda;
- b) pubblicazione dei dati richiesti dall'art. 18 della Legge 07/08/2012, n. 134 e dall'art. 1, comma 32, della Legge 06/11/2012, n. 190;
- c) pubblicazione del regolamento di attuazione della Legge 07/08/1990, n. 241;
  - c.1) L'Azienda dovrà rendere accessibile in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'art. 65, comma 1, del Codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;
- d) pubblicazioni concernenti l'organizzazione dell'Azienda;
- e) pubblicazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico;
- f) pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza;
- g) pubblicazioni concernenti la dotazione organica e il costo del personale, con i relativi tassi di assenza;
- h) pubblicazione degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti;
- i) pubblicazione dei dati relativi alla valutazione delle performance e della distribuzione dei premi;
- j) pubblicazione bandi di concorso e bandi di gara;
- k) pubblicazione dei bilanci e conti consuntivi;
- l) pubblicazione dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini; dette informazioni sui costi sono indicate sulla base dello schema tipo redatto dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (art. 1, comma 15, legge n. 190/2012).

**Art. 6**  
**Responsabile della prevenzione della corruzione**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) propone il Piano triennale di prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- b) approva, entro il 15 dicembre di ogni anno, per quanto di competenza, la relazione rendiconto di attuazione del Piano dell'anno di riferimento e la trasmette al Direttore Generale; la relazione si basa sui rendiconti presentati dai dirigenti sui risultati realizzati in esecuzione del Piano triennale della prevenzione;
- c) sottopone, entro il 15 dicembre di ogni anno, il rendiconto di attuazione del Piano triennale della prevenzione dell'anno di riferimento all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per le attività di valutazione dei dirigenti;
- d) valuta, ove possibile, d'intesa con il dirigente competente, l'opportunità della rotazione (non applicabile alle figure infungibili) degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- e) individua, previa proposta dei dirigenti competenti, sentito il responsabile dell'Ufficio Formazione per quanto di competenza ai fini della predisposizione del Piano annuale di formazione, il personale da inserire nei programmi di formazione;
- f) procede con proprio atto (per le attività a più alto rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità.

**Art. 7**  
**Compiti dei dipendenti, responsabili di posizioni organizzative e dirigenti**

I Dipendenti destinati ad operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i Responsabili delle posizioni organizzative, i Dirigenti responsabili di strutture complesse e di strutture semplici dipartimentali, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti, attestano di essere a conoscenza del presente Piano di prevenzione della corruzione approvato dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria - Trani e provvedono all'esecuzione.

I medesimi, se responsabili di procedimenti o titolari di uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ovvero se responsabili dell'adozione del provvedimento finale, devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, in caso di conflitto d'interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

I Dirigenti responsabili di strutture complesse e di strutture semplici dipartimentali monitorano il rispetto dei tempi procedimentali. Relazionano tempestivamente (e comunque entro tre giorni dalla conoscenza del fatto) il Responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali (costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del Piano di prevenzione della corruzione) ed indicano i motivi del ritardo.

I Dirigenti responsabili di strutture complesse e di strutture semplici dipartimentali entro il 15 maggio 2013 ed entro il 31 dicembre di ogni anno propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione i nomi dei dipendenti da inserire nel programma di formazione di cui all'art. 3.

I Dirigenti responsabili di strutture complesse e di strutture semplici dipartimentali hanno l'obbligo di inserire nei bandi di gara le clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità (art. 1, comma 17, legge n. 190/2012). I medesimi debbono attestare al Responsabile della prevenzione della corruzione, nella relazione di cui al comma successivo, il rispetto dinamico del presente obbligo.

I Dirigenti responsabili di strutture complesse e di strutture semplici dipartimentali presentano entro il 30 novembre 2013 e di ogni anno successivo al Responsabile della prevenzione della corruzione una relazione dettagliata:

- sulle attività poste in essere in merito all'attuazione effettiva delle regole di legalità ed integrità del presente Piano;

- su qualsiasi anomalia accertata, costituente la mancata attuazione del presente Piano, specificando le azioni eventualmente adottate per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione azioni di correzione, ove non rientranti nella competenza dirigenziale.

I Dirigenti responsabili di strutture complesse e di strutture semplici dipartimentali monitorano con cadenza annuale, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione disciplinate nel presente Piano, i rapporti aventi maggior valore economico (almeno il 10%) tra l'Azienda e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Azienda.

I Dirigenti responsabili di strutture complesse e di strutture semplici dipartimentali indicano, entro il 30 novembre 2013 e di ogni anno successivo al Responsabile della prevenzione della corruzione le forniture di beni, servizi, lavori da appaltare nei successivi dodici mesi, avendo cura di attivare le procedure di selezione, secondo le modalità indicate dal D. Lgs. n. 163/2006, con congruo anticipo rispetto la scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni, servizi, lavori.

## **Art. 8**

### **Responsabilità**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14, della Legge 06/11/2012, n. 190.

Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei dipendenti, dei responsabili di posizione organizzativa e dei dirigenti la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano della prevenzione della corruzione.

La mancata o incompleta pubblicazione da parte dei responsabili dei servizi delle pubblicazioni previste dall'art. 1, commi 15, 16, 29 e 30, della Legge n. 190/2012, comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165.

La violazione di doveri contenuti nel Codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del presente Piano, è fonte di responsabilità disciplinare, nonché di responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice di comportamento comportano inoltre l'applicazione della sanzione di cui all'art. 55-quater, comma 1, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 (licenziamento disciplinare).

COPIA TRATTA DAL SITO WEB ASLBAT.IT